

## **ACCESSO AGLI ATTI: Il Consiglio di Stato lo nega ai sindacati senza una richiesta motivata**

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 12 DICEMBRE 2017 N. 5937

Giampaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un'organizzazione sindacale aveva chiesto ad una Pubblica Amministrazione gli atti relativi all'attribuzione del bonus merito/valorizzazione ed il prospetto analitico dei conseguenti compensi erogati al personale. Di fronte al diniego della Pubblica amministrazione, fondato su ragioni di tutela dei diritti relativi alla privacy dei singoli dipendenti, l'associazione sindacale ha impugnato il rigetto della richiesta avanti il Tar Veneto, chiedendo l'accertamento del diritto all'accesso di tali atti.

Il Tar Veneto, con sentenza n. 00400/2017, ha respinto la richiesta della sopraindicata organizzazione sindacale che, pertanto, si è rivolta al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5937/2017, ha confermato la sentenza del Tar Veneto, stabilendo i seguenti principi: il legislatore ha espressamente previsto i contenuti cui la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi in merito all'ostensione e all'accessibilità dei premi stanziati e distribuiti al proprio personale dipendente. L'art. 20 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che "le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". Una volta assolto il citato obbligo di pubblicazione l'Organizzazione sindacale non possiede alcuna tutela giuridica differenziata e/o posteriore per ottenere altri dati di dettaglio da parte della Pubblica Amministrazione.

Al fine di una tutela differenziata l'organizzazione sindacale avrebbe avuto l'onere di specificare in modo dettagliato gli interessi perseguiti con l'accesso (ad esempio in caso di un distorto uso da parte della Pubblica Amministrazione dei criteri di massima stabiliti in sede di negoziazione tra parte datoriale e sindacati); diversamente la richiesta appare preordinata a un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni non consentito dall'ordinamento.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l'appello dell'Organizzazione sindacale in quanto la stessa avrebbe dovuto chiarire quale interesse intendesse salvaguardare una volta che i dati fossero da essa acquisiti.